

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2006

che modifica l'allegato I della decisione 2004/438/CE per quanto riguarda il latte crudo e i prodotti a base di latte crudo provenienti dal Cile e che aggiorna l'iscrizione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in tale allegato

[notificata con il numero C(2006) 1546]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/295/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, punti 1) e 4),

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2004/438/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nella Comunità, a fini di consumo umano, di

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

latte trattato termicamente, prodotti a base di latte e latte crudo ⁽³⁾, prevede nell'allegato I un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte crudo e di prodotti a base di latte crudo.

(2) In seguito a una missione ispettiva in Cile di esperti della Commissione, i servizi veterinari competenti del Cile hanno confermato che tale paese terzo per ragioni tecniche e sanitarie non dovrebbe figurare nell'elenco di cui alla decisione 2004/438/CE per l'importazione nella Comunità di latte crudo e prodotti a base di latte crudo.

(3) Occorre pertanto modificare l'iscrizione del Cile nella colonna A dell'allegato I della decisione 2004/438/CE per quanto concerne il latte crudo e i prodotti a base di latte crudo.

(4) Inoltre è opportuno aggiornare una nota di tale allegato relativa all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

(5) È pertanto opportuno modificare l'allegato I della decisione 2004/438/CE.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽³⁾ GU L 154 del 30.4.2004, pag. 72; rettifica nella GU L 92 del 12.4.2005, pag. 47.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2004/438/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2006.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 21 aprile 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

“+”: il paese è autorizzato

“0”: il paese non è autorizzato

Codice ISO del paese terzo	Paese terzo	Colonna A	Colonna B	Colonna C
AD	Andorra	+	+	+
AL	Albania	0	0	+
AN	Antille Olandesi	0	0	+
AR	Argentina	0	0	+
AU	Australia	0	+	+
BG	Bulgaria	0	+	+
BR	Brasile	0	0	+
BW	Botswana	0	0	+
BY	Bielorussia	0	0	+
BZ	Belize	0	0	+
BH	Bosnia-Erzegovina	0	0	+
CA	Canada	+	+	+
CH	Svizzera	+	+	+
CL	Cile	0	+	+
CN	Repubblica popolare cinese	0	0	+
CO	Colombia	0	0	+
CR	Costa Rica	0	0	+
CU	Cuba	0	0	+
DZ	Algeria	0	0	+
ET	Etiopia	0	0	+
GL	Groenlandia	0	+	+
GT	Guatemala	0	0	+
HK	Hong Kong	0	0	+
HN	Honduras	0	0	+
HR	Croazia	0	+	+
IL	Israele	0	0	+
IN	India	0	0	+
IS	Islanda	+	+	+
KE	Kenya	0	0	+
MA	Marocco	0	0	+
MG	Madagascar	0	0	+
MK	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (*)	0	+	+

Codice ISO del paese terzo	Paese terzo	Colonna A	Colonna B	Colonna C
MR	Mauritania	0	0	+
MU	Maurizio	0	0	+
MX	Messico	0	0	+
NA	Namibia	0	0	+
NI	Nicaragua	0	0	+
NZ	Nuova Zelanda	+	+	+
PA	Panama	0	0	+
PY	Paraguay	0	0	+
RO	Romania	0	+	+
RU	Russia	0	0	+
SG	Singapore	0	0	+
SV	El Salvador	0	0	+
SZ	Swaziland	0	0	+
TH	Thailandia	0	0	+
TN	Tunisia	0	0	+
TR	Turchia	0	0	+
UA	Ucraina	0	0	+
US	Stati Uniti d'America	+	+	+
UY	Uruguay	0	0	+
ZA	Sudafrica	0	0	+
ZW	Zimbabwe	0	0	+

(*) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la nomenclatura definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati in materia attualmente in corso presso le Nazioni Unite.»